



## Allegato 9.2 Regole di gatekeeping

Se i **mangimi composti** sono acquistati direttamente dal produttore, questi deve essere autorizzato alla fornitura QS.

Può tuttavia rendersi necessario, in particolare nello sviluppo di nuovi mercati, acquistare merci per un periodo di tempo limitato da produttori o commercianti non certificati. In questo caso, sussistono le seguenti possibilità di gatekeeping:

- gatekeeping per produttori di additivi e premiscele non certificati
- gatekeeping per produttori di materie prime per mangimi non certificati
- gatekeeping per commercianti non certificati per l'acquisto di prodotti agricoli primari

In generale vale quanto segue:

- il gatekeeping non è possibile per i fornitori certificati secondo uno standard riconosciuto da QS. Nell'Allegato 9.1 sono riportati quali standard QS sono attualmente riconosciuti e per quali attività.
- È fatto obbligo ai gatekeeper di inserire nelle informazioni relative alla sede all'interno della banca dati QS e di tenere sempre aggiornati tutte le materie prime e i fornitori per i quali fungono da gatekeeper.

### Gatekeeping per produttori di additivi e premiscele non certificati

Se un'impresa del settore dei mangimi desidera acquistare additivi o premiscele direttamente da produttori che non hanno alcuna certificazione QS o di uno standard riconosciuto da QS, questa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- il fornitore (produttore di additivi/premiscele) va inserito nella valutazione dei fornitori
- qualora il fornitore commissioni il trasporto ad altri, è fatto obbligo di definire i requisiti per il trasportatore che consegnerà gli additivi/le premiscele. Nel caso di trasporto di merci sfuse, tali standard devono contenere almeno le condizioni che siano documentate le ultime tre pre-spedizioni e le misure di pulizia effettuate e che queste siano conformi alle direttive ICRT. Quando il gatekeeper commissiona egli stesso il trasporto, deve ricorrere a spedizionieri certificati.
- l'additivo/la premiscela vanno inseriti nel monitoraggio dei mangimi e per **ciascun produttore non certificato** va effettuato il gatekeeping. A tal fine è fatto obbligo di presentare a QS una proposta di piano di monitoraggio, elaborata in funzione del sito, che deve essere approvato da QS. A tale scopo è possibile utilizzare il modello "Richiesta di approvazione del piano di monitoraggio elaborato in funzione del sito" (v. **www.q-s.de**). È fatto altresì obbligo di inserire i dati del campionamento e i risultati delle analisi nella piattaforma software per il monitoraggio dei mangimi, nonché di contrassegnarli con la tipologia di campionamento "gatekeeping".

### Gatekeeping per produttori di materie prime per mangimi non certificati

Se un'impresa del settore dei mangimi desidera acquistare materie prime per mangimi da produttori che non hanno alcuna certificazione QS o di uno standard riconosciuto da QS, questa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- il produttore va inserito nella valutazione dei fornitori
- qualora il fornitore commissioni il trasporto ad altri, è fatto obbligo di definire i requisiti per il trasportatore che consegnerà gli materie prime per mangimi. Nel caso di trasporto di merci sfuse, tali standard devono contenere almeno le condizioni che siano documentate le ultime tre pre-spedizioni e le misure di pulizia effettuate e che queste siano conformi alle direttive ICRT. Quando il gatekeeper commissiona egli stesso il trasporto, deve ricorrere a spedizionieri certificati.
- È fatto obbligo di prelevare campioni di ciascuna partita consegnata e di effettuare il monitoraggio di sostanze indesiderabili.

Trasporto	Campionamento	Analisi	Parametri
Nave <sup>1</sup>	1 campione per boccaporto	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Navi per la navigazione interna/navi mercantili costiere	1 campione per nave	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Treno	1 campione per treno	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Camion <sup>2</sup>	1 campione per camion	Per ogni partita (max. 500 t)	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi

<sup>1</sup>: nel caso delle navi marittime non è sempre possibile effettuare un campionamento per ciascun boccaporto. In alternativa, il gatekeeper può far effettuare 1 analisi ogni 8.000 tonnellate.

<sup>2</sup>: è possibile riunire più consegne per autocarro a condizione che il lotto sia lo stesso (max. 500 t).

- Il campionamento deve essere eseguito in conformità ai requisiti delle Linee guida Monitoraggio dei mangimi.
- I parametri da analizzare sono indicati nei rispettivi piani di monitoraggio per la produzione di materie prime per mangimi delle Linee guida Monitoraggio dei mangimi. Per le materie prime per mangimi per le quali nelle Linee guida non sussiste ancora alcun piano di monitoraggio specifico di settore è fatto obbligo di concordare con QS e richiedere l'approvazione da parte di QS di parametri aziendali specifici. A tale scopo è possibile utilizzare il modello "Request for a Site-Specific Control Plan" (v. [www.q-s.de](http://www.q-s.de)).
- È fatto altresì obbligo di inserire i dati del campionamento e i risultati delle analisi nella piatta-forma software per il monitoraggio dei mangimi, nonché di contrassegnarli con la tipologia di campionamento "gatekeeping".

#### Limitazioni per determinate origini o prodotti

Per i produttori di materie prime per mangimi dei seguenti **Paesi** non è ammesso alcun gatekeeping:

- Germania
- Belgio
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Gran Bretagna
- Austria

Ciò significa che i produttori di materie prime per mangimi dei suddetti Paesi devono essere assolutamente certificati secondo QS o un altro standard riconosciuto da QS. Il gatekeeping della merce proveniente da questi **Paesi** non è ammesso.

Il gatekeeping non è altresì ammesso per i seguenti **prodotti**:

- acidi grassi derivati dalla raffinazione chimica
- distillati di acidi grassi prodotti dalla raffinazione fisica
- Monoacilgliceroli e diacilgliceroli di acidi grassi
- sali di acidi grassi
- olio di pesce (incluso quello raffinato, cotto)
- olio di cocco crudo
- burro di cacao crudo

Ciò significa che le suddette materie prime per mangimi possono essere acquistate solo da produttori certificati e autorizzati alla fornitura QS in quanto classificate all'interno del sistema QS come prodotti a rischio. Il gatekeeping di questi prodotti non è ammesso. Il produttore o il commerciante può tuttavia comprovare che non gli è possibile acquistare una delle suddette materie prime per mangimi da una fonte certificata facendo richiesta scritta di un'**autorizzazione speciale** ad un ufficio QS. A tal fine vale quanto segue:

- l'azienda deve spiegare per iscritto di non avere a disposizione come fornitore alcun produttore certificato. Motivazioni meramente economiche non sono accettabili;
- il fornitore non risiede in uno dei suddetti Paesi;
- il fornitore deve essere inserito nella valutazione dei fornitori;
- per il gatekeeping bisogna predisporre un piano di monitoraggio per ciascun produttore non certificato e per ciascun prodotto. Questo va richiesto a QS (modello "Request for a Site-Specific

Control Plan”, v. [www.q-s.de](http://www.q-s.de)). Si applicano altresì le disposizioni delle Linee guida Monitoraggio dei mangimi ovvero gli ulteriori requisiti stabiliti per iscritto da QS per ciascun prodotto e fornitore. Il piano di monitoraggio deve essere approvato da QS. In caso di approvazione, il partner di sistema QS riceve una conferma scritta da parte di QS.

- È fatto altresì obbligo di inserire i dati del campionamento e i risultati delle analisi nella piattaforma software per il monitoraggio dei mangimi, nonché di contrassegnarli con la tipologia di campionamento “gatekeeping”.
- L’approvazione da parte di QS per il gatekeeping viene rilasciata a tempo determinato (di norma per un anno). In seguito il produttore stesso deve essere certificato oppure il gatekeeper è tenuto a scegliere un’altra fonte.

### **Gatekeeping per commercianti non certificati per l’acquisto di cereali, semi (oleosi) e frutti a guscio**

Se un’impresa del settore dei mangimi desidera acquistare cereali, semi (oleosi) o frutti a guscio come prodotti agricoli primari non trasformati da un commerciante che non ha alcuna certificazione (QS o di un altro standard riconosciuto da QS), questa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- il commerciante va inserito nella valutazione dei fornitori
- vanno definiti requisiti per il trasportatore che consegna cereali, semi (oleosi) o frutti a guscio. Nel caso di trasporto di merci sfuse, tali standard devono contenere almeno le condizioni che siano documentate le ultime tre pre-spedizioni e le misure di pulizia effettuate e che queste siano conformi alle direttive ICRT. Quando il gatekeeper commissiona egli stesso il trasporto, deve ricorrere a spedizionieri certificati.
- Il gatekeeper inserisce nella banca dati QS tutte le informazioni sul gatekeeping.
- È fatto obbligo di prelevare campioni di ciascuna partita consegnata e di effettuare il monitoraggio di sostanze indesiderabili.

Trasporto	Campionamento	Analisi	Parametri
Nave <sup>1</sup>	1 campione per boccaporto	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Navi per la navigazione interna/navi mercantili costiere	1 campione per nave	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Treno	1 campione per treno	Per ogni campione	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi
Camion <sup>2</sup>	1 campione per camion	Per ogni partita (max. 500 t)	Come da Linee guida Monitoraggio mangimi

<sup>1</sup>: nel caso delle navi marittime non è sempre possibile effettuare un campionamento per ciascun boccaporto. In alternativa, il gatekeeper può far effettuare 1 analisi ogni 8.000 tonnellate. Nel caso delle navi marittime il campionamento (nel porto di carico o scarico) deve essere effettuato da un campionatore indipendente.

<sup>2</sup>: è possibile riunire più consegne per autocarro a condizione che il lotto sia lo stesso (max. 500 t).

- Il campionamento deve essere eseguito in conformità ai requisiti delle Linee guida Monitoraggio dei mangimi.
- I parametri da analizzare sono indicati nei rispettivi piani di monitoraggio per la produzione di materie prime per mangimi delle Linee guida Monitoraggio dei mangimi.
- Se il gatekeeper può presentare conferma scritta dell’essiccazione, comprovante che
  - si è fatto uso di gas naturale, gas propano o Liquid Natural Gas (LNG), oppure che
  - si è proceduto a essiccazione indiretta,
 è possibile ridurre il monitoraggio per lotti (come da HACCP o Linee guida Monitoraggio dei mangimi). L’intero lotto deve essere stoccato separato dagli altri lotti fino ad analisi i cui risultati dovranno essere normali.
- È fatto altresì obbligo di inserire i dati del campionamento e i risultati delle analisi nella piattaforma software per il monitoraggio dei mangimi, nonché di contrassegnarli con la tipologia di campionamento “gatekeeping”.



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



### Limitazioni per determinate origini

Per i commercianti dei seguenti **Paesi** non è ammesso alcun gatekeeping:

- |               |               |                 |
|---------------|---------------|-----------------|
| ■ Germania    | ■ Paesi Bassi | ■ Gran Bretagna |
| ■ Belgio      | ■ Grecia      | ■ Austria       |
| ■ Irlanda     | ■ Canada      |                 |
| ■ Lussemburgo | ■ Danimarca   |                 |

Ciò significa che i commercianti dei suddetti Paesi devono essere assolutamente certificati secondo QS o un altro standard riconosciuto da QS. Il gatekeeping della merce proveniente da questi Paesi non è ammesso.

### Gatekeeping per merci di intervento

Un'azienda di mangimi può acquistare merci di intervento alle condizioni seguenti:

- Integrazione del sito di stoccaggio nel concetto HACCP.
- Se è lo stesso gatekeeper a delegare il trasporto, occorre ricorrere a spedizionieri certificati. Se non è il gatekeeper a delegare il trasporto, occorre definire i requisiti che dovranno essere soddisfatti dal trasportatore incaricato della consegna della merce di intervento. Nel caso del trasporto di merci sfuse, essi devono consistere almeno nell'esigere prova degli ultimi tre porti, nonché dell'applicazione delle misure di pulizia e della loro conformità alle prescrizioni ICRT.
- La merce di intervento è inclusa nel monitoraggio dei mangimi. A tal fine è fatto obbligo di presentare a QS una proposta di piano di monitoraggio, elaborata in funzione del sito, che deve essere approvata da QS. A tale scopo è possibile utilizzare il modello "Richiesta di approvazione del piano di monitoraggio elaborato in funzione del sito" (v. [www.q-s.de](http://www.q-s.de)). È fatto altresì obbligo di inserire i dati del campionamento e i risultati delle analisi nella piatta-forma software per il monitoraggio dei mangimi, nonché di contrassegnavarli con la tipologia di campionamento "gatekeeping".